inl.ITL_AT-AL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001879.30-01-2026

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

a. **VISTA** l'istanza dell'11.11.2025-prot. 21192 e successiva integrazione del 17.12.2025 pervenuta a questo ufficio in data 18.12.2025, prot. 23896 presentata da Enzo PERRINO legale rappresentante di SFOGLIA TORINO SRL con sede in Buttigliera d'Asti via Nevizzano 8 volta ad ottenere l'integrazione /modifica della precedente autorizzazione rilasciata in data 26.03.2018 prot. 6544 nella sede della società ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70, così come modificato dall'art. 23 del D.lvo 151/2015 e smi;

b. **RILEVATO** che sussiste la possibilità di controllo a distanza, in via indiretto, in via incidentale ed anche in via diretta dell'attività dei 138 lavoratori in forza;

c. **PRESO ATTO** che presso la sede di cui sopra non sono state costituite le RSA

d. **TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 19.02.2018**;**

e. **PRESO ATTO** che la ditta svolge attività di produzione di prodotti da forno;

f. **VALUTATA** la relazione tecnica del 28.01.2026 attraverso cui vengono declinate le ragioni a sostegno della richiesta. In particolare, il legale rappresentante dichiara che le finalità per cui si rende necessaria l'installazione dell'impianto sono le seguenti:

1) esigenze organizzative e produttive: al fine di garantire la sicurezza e la qualità del prodotto per tutto il processo produttivo prevenendo sabotaggi, manomissioni o contaminazioni e garantendo standard internazionali IFS Food e BRCGS Food Safety secondo i quali Sfoglia Torino srl è certificata
2) esigenze di tutela del patrimonio sia aziendale che del personale essendosi già verificati alcuni furti e ammanchi a danno del personale in forza

g. **VISTA** la dichiarazione sostitutiva per marche da bollo (art. 3 del D.M. 10/11/2011) il cui originale dovrà essere conservato in originale unitamente al presente provvedimento con impegno a metterlo a disposizione per eventuali verifiche e controlli ai sensi di legge;

h. **CONSIDERATO** che, in base a quanto dichiarato e motivato dall'istante, l'attività di controllo risulta strettamente funzionale alla tutela dell'interesse manifestato;

i. **CONSIDERATO,** inoltre, che il sistema può costituire deterrente ed elemento di prova in caso di eventuali azioni criminose;

AUTORIZZA

nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" del regolamento UE 2016/679 e nel Provvedimento emesso in data 8 aprile 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, l'installazione e l'uso delle apparecchiature di ripresa e videoregistrazione in questione, nel rispetto delle seguenti condizioni e termini:

1. In relazione a numero, posizionamento ed orientamento delle telecamere (elementi che potranno variare nel tempo in relazione a esigenze aziendali oggettive), il sistema di videosorveglianza venga configurato opportunamente al fine di soddisfare la specifica finalità per la quale è stata richiesta l'autorizzazione, evitando di acquisire immagini superflue o non pertinenti con tale finalità; venga pertanto garantita una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio rispetto al fine perseguito, nel rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza;
2. Il posizionamento delle telecamere sia funzionale alla sorveglianza degli accessi all'interno dei locali adibiti al pubblico e tale da consentire unicamente in via incidentale e con carattere di occasionalità l'eventuale ripresa dei lavoratori intenti all'attività lavorativa;
3. Non è consentito il collegamento da remoto in tempo reale;
4. È consentito l'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco" a condizione che l'apparato di videoregistrazione consenta il tracciamento degli accessi in un apposito "file di LOG", inalterabile e marcato temporalmente, per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
5. I monitor posti a servizio del sistema potranno essere custoditi in locali dove si svolge l'attività lavorativa; non è consentita invece la loro collocazione in locale riservato esclusivamente al datore di lavoro o comunque interdetto ai lavoratori;
6. Il periodo massimo per la conservazione delle registrazioni non sia superiore a 24 ore fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alle festività o nei giorni di chiusura; pertanto, l'apparecchiatura venga programmata per la cancellazione automatica delle immagini dopo tale lasso di tempo;
7. L'interesse dichiarato nell'istanza non può essere modificato nel corso del tempo, se non previa presentazione di una nuova richiesta al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro;
8. Prima dell'attivazione dell'impianto, copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, i quali dovranno essere preventivamente informati sulle modalità di trattamento (ex art.3 del Regolamento UE 2016/679) e che i dati personali acquisiti dovranno essere trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti degli interessati;
9. Si dovranno osservare le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video-Versione 2.0-adottate il 29.01.2020 dall'Europea Data Protection Board (EDPB)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al TAR entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
(dott. Tiziana MORRA)
LA RESPONSABILE DEL PROCESSO SERVIZI UTENZA
(dott. Laura PETTITI)

Firmato digitalmente
da LAURA MARIA PETTITI
in data 30/01/2026

AVVERTENZE

Si raccomanda l'adozione di adeguate cautele in caso di **esposizione di monitor** in ambienti aperti alla clientela, in quanto, nel rispetto di quanto indicato nel punto 3.3 del sopra citato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, le immagini di videosorveglianza in essi riprodotte vanno protette da accessi impropri oltreché indebiti effettuati da persone diverse da quelle incaricate per il trattamento dei dati, specie se le immagini sono relative ad ambienti diversi da quello dove è collocato il monitor;

Si avverte inoltre che, nel rispetto del c.d. *principio di proporzionalità*, non è consentita l'installazione di **videocamere non funzionanti o per finzione** in quanto il loro utilizzo, anche se non comporta trattamento di dati personali, potrebbe determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione;

L'eventuale accertamento di discordanze o irregolarità nell'applicazione delle condizioni di utilizzo del sistema sopra descritto configurerà illecito penale da parte del responsabile per violazione dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 N°300, la cui **penalità** è stabilita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nell'ammenda da € 154,00 a € 1.549,00 o nell'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.